

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

È costituita l'Associazione denominata «**ZYP ONLUS**», con sede in Roma, Viale Trastevere, 141.

La sua durata è illimitata.

L'associazione:

1. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
2. Svolge solo le attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto e quelle a loro direttamente connesse;
3. Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
4. Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

5. In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o ad altre Associazioni, Organizzazioni o Enti a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
6. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le convenzioni previste nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
7. E' fatto obbligo dell'uso nella denominazione, o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS".

Art. 2

NATURA – FINALITA' – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'associazione è autonoma, libera, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Essa può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini alle proprie e si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- 1) beneficenza;
- 2) tutela dei diritti civili; per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale e promozione umana.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per realizzare gli scopi elencati al precedente punto 2, l'Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:

- a)** lavorare assieme alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione per contribuire fattivamente all'emancipazione dalla povertà, dall'ignoranza e dall'emarginazione;
- b)** elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
- c)** stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- d)** promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'estero;
- e)** collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- f)** divenire socio di enti, società ed altre Onlus aventi finalità

similari e sinergiche con la propria;

g) promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all'estero;

h) promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;

i) promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione;

j) curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività.

Inoltre potrà compiere le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3

MARCHIO

L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "**ZYP ONLUS**" e da un marchio approvato dal Consiglio Direttivo. La sigla e il marchio

sono segni distintivi e d'immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione. E' fatto divieto di utilizzarli a qualunque titolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4

REGOLAMENTI

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art. 5

ASSOCIATI

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie

dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 7

STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

ASSEMBLEA

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario:

- a)** Per la validità delle Assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;

b) Per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

L'Assemblea è convocata mediante lettera ordinaria o anche a mezzo, fax, telegramma o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun Socio può rappresentare più di altri due Soci.

Non potranno essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Di norma, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e in occasione dell'elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 9

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal VicePresidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, da un membro del Consiglio Direttivo, all'uopo delegato dallo stesso Presidente; in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- Curare l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto;
- Provvedere all'amministrazione dell'Associazione;
- Vigilare su tutto il complesso organizzativo e amministrativo dell'Associazione;
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Provvedere a dare esecuzione alle delibere del consiglio Direttivo
- Adottare i provvedimenti occorrenti in caso di assoluta urgenza. In tal caso dovrà riferire al Consiglio Direttivo per la ratifica entro trenta giorni;
- Sovrintendere al personale che, a qualunque titolo, presta la propria opera nei confronti dell'Associazione.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere è riservata ai soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove Consiglieri, incluso il Presidente dell'Associazione, di questi, due possono essere eletti tra i Soci Onorari. Dura in carica tre esercizi e i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

In caso di parità di voti per essere eletti alle cariche associative si dovrà procedere al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo può investire Consiglieri di specifici ruoli permanenti, quali, per esempio, Segretario e Tesoriere e conferire ai Consiglieri procura per il compimento di specifici atti.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, potrà cooptare altri Consiglieri in sostituzione di quelli mancanti; i Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente alla gestione

dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- nella prima seduta del suo mandato, elegge tra i Consiglieri il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- delibera circa l'ammissione e la esclusione degli associati;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- provvede alla stesura dei Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- elabora i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'Art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997 n.460.

(divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano d'età con un preavviso di almeno cinque giorni anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. E' ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e l'intero Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le regole sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Art. 11

ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il

Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 12

FINANZE E PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione destinati durevolmente allo svolgimento, anche indirettamente, delle attività. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) Versamenti volontari degli associati e contributi di privati;
- c) Contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) Eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione d'iniziativa. I beni di proprietà dell'Associazione possono essere alienati solo a fronte di straordinarie motivate esigenze.

Art. 13

SCIoglimento

L'associazione si scioglie, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a)* quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b)* per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14

RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.